

Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

CAPO II

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER FINALITÀ SPECIFICHE

Art. 5

Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (programma 0.6.2.) (1)(3)(10)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista dai commi 10 e 14, a totale o parziale sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento dei mutui che i Comuni e le Province stipulano per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento degli impianti di immobili di loro proprietà alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.

(7)

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale per le autonomie locali, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da:

a) la deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo;

b) copia dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

c) una dichiarazione del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia ovvero del Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ove si dia atto che le opere, che si intende finanziare con il mutuo da stipulare, sono preordinate all'esclusivo scopo dell'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla

legge n. 46/1990.

(2)(8)

4. L'erogazione del contributo è disposta previa presentazione del contratto di mutuo corredato dal relativo piano di ammortamento.

5.

(ABROGATO)

(4)

6. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con priorità per gli interventi relativi a edifici destinati ad uso scolastico, ivi compresi gli asili nido e le scuole materne, e per quelli relativi a edifici destinati a sede di uffici delle Amministrazioni locali.

7. L'alienazione degli immobili, oggetto degli interventi finanziati con i contributi di cui al comma 1, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di concessione del contributo, comporta la revoca dei benefici concessi, con l'obbligo per i soggetti beneficiari di rimborsare all'Amministrazione regionale le somme riscosse maggiorate degli interessi.

8. Ad avvenuta estinzione del mutuo e decorrenza del termine di dieci anni dalla data di concessione del contributo, il Sindaco del Comune, il Presidente della Provincia ovvero il Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ne danno comunicazione alla Direzione regionale per le autonomie locali mediante inoltro di apposita dichiarazione che attesti altresì l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 7.

(9)

9. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore dei Comuni, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.

(5)

10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

11. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

13. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore delle Province, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.

(6)

14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

15. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 17/1995

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 22/1995

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 10, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

4 Comma 5 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

5 Integrata la disciplina del comma 9 da art. 7, comma 11, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

6 Integrata la disciplina del comma 13 da art. 7, comma 11, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

7 Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 13/1998

8 Parole sostituite al comma 3 da art. 49, comma 2, L. R. 13/1998

9 Parole sostituite al comma 8 da art. 49, comma 3, L. R. 13/1998

10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 1/2000

Art. 6

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 23/1995

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 23/1995

3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 7

Contributi per l'edilizia pubblica(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, al fine di completare la realizzazione della sede del centro civico della circoscrizione dell'Altipiano Est, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

Art. 8

Completamento di opere di competenza comunale(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come da ultimo integrata dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, limitatamente agli interventi già ammessi a finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

Art. 9

Contributo al Comune di Latisana per manifestazioni ecologiche(programma 1.5.5.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo straordinario per l'anno 1995 di lire 100 milioni per l'organizzazione di manifestazioni che promuovano l'utilizzo di carburanti ecologici e la diffusione di veicoli elettrici.

(1)

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dalla relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa. Le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.

4. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

Note:

- 1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 29/1996

Art. 10

Contributo ordinario per le spese correnti della Comunità collinare del Friuli (programma 0.7.1.)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli un contributo ordinario annuo per il finanziamento delle spese correnti.
- 2.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
- 3.** Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
- 4.** Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 962 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 11

Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana edella Sezione di bonifica montana delConsorzio di bonifica Cellina-Meduna(programma 0.6.2.)

- 1.** Per le finalità indicate all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni per l'anno 1995.
- 2.** Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
- 3.** Nel testo dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, al comma 2, aggiunto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, la locuzione << 1994 >> è sostituita dalla locuzione << 1995 >>.
- 4.** Gli effetti degli atti di proroga delle gestioni commissariali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 26/1993, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 4/1994, e dal comma 3, decorrono dalla data di scadenza delle

precedenti proroghe commissariali.

5. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 26/1993, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1995.

6. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

Art. 12

Personale trasferito alle Province ai sensi delle leggi regionali 9 marzo 1988, n. 10 e successive modificazioni 25 maggio 1993, n. 26 (programma 0.6.2.)

1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati, anche per l'anno 1995, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/1990.

2. Nel testo dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il comma 2 è così sostituito:

<<2. La ripartizione del finanziamento di cui al comma 1 fra le Province di Udine e Pordenone è disposta dalla Giunta regionale in relazione al personale provvisoriamente trasferito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26. >>.

3. Per le finalità indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

Art. 13

Piani comunali degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici (programma

0.6.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1724 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dagli articoli 27, comma 1, lettera c), e 31, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 49/1993 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 1725 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

Art. 14

Contributi alle Comunità montane per opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico Fondi statali (programma 0.7.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 345.500.600 per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 345.500.600 fa carico al capitolo 1013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Corrispondentemente sul capitolo 330 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci è prevista per l'anno 1997 l'entrata di pari importo a valere sull'autorizzazione di spesa statale di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.